COMUNE DI SARROCH

Provincia di Cagliari

CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA POVERTA' ESTREME ANNO 2014

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara la realizzazione del **PROGRAMMA POVERTÀ ESTREME - LINEA 3**, che prevede, attraverso interventi di tipo educativo e sociale, l'inserimento / reinserimento di soggetti in stato di svantaggio, in azioni di pubblica utilità. Gli interventi dovranno essere concordati con il servizio sociale e concorreranno in generale a favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita e a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.
L'obiettivo generale dell'intervento è di consentire ai destinatari finali il superamento delle condizioni di svantaggio socio-economico, attraverso la partecipazione in attività lavorative di utilità sociale, nonché quello di far acquisire loro competenze professionali, spendibili nel mercato del lavoro.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI

I destinatari dell'intervento sono utenti in condizione di estrema povertà residenti nel Comune di Sarroch individuati dal Servizio Sociale Professionale Comunale. La quantificazione del numero degli utenti tiene conto dell'inserimento degli stessi, attraverso interventi di tipo educativo e sociale, l'inserimento / reinserimento sociale, in azioni di pubblica utilità. Tale numero è suscettibile di modifica, qualora la Ditta individui, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, tipologie migliorative di inserimento lavorativo nel mercato del lavoro.

ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi oggetto del presente avviso sono quelli indicati nell'art. 1 comma 1 lettera b, della legge n. 381/1991 in attività di pubblica utilità: cura e manutenzione del verde pubblico e decoro urbano, pulizia di piazze e immobili comunali, servizi di uscierato, fotocopie, consegna materiale informativo e altre attività ausiliarie di supporto agli uffici comunali, appoggio e sostegno nelle attività ricreative socio-culturali.
Le attività potranno essere effettuate sia all'interno che all'esterno dei locali comunali, presso i soggetti ospitanti scelti dalla Ditta aggiudicataria nel rispetto delle competenze rilevate dal Piano individualizzato di intervento del soggetto svantaggiato.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) Attivazione del progetto individualizzato di intervento, predisposto dalla Ditta aggiudicataria finalizzato all'inserimento /reinserimento sociale e lavorativo degli utenti, individuati dal Servizio Sociale Comunale;
b) Avviamento, inserimento, e accompagnamento al lavoro attraverso la presa in carico del soggetto e l'individualizzazione di progetti individuali.
c) Gli inserimenti lavorativi potranno essere svolti anche presso soggetti ospitanti scelti dall'aggiudicatario nel rispetto delle competenze rilevate dal Piano Individualizzato di intervento.
d) Collaborare e/o proporre modalità di organizzazione del servizio finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni degli utenti;
e) Osservare i comportamenti, le caratteristiche e i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico fisiche del singolo;
f) Garantire la presenza di personale tecnico ed educativo, con la funzione di supporto, che faciliti l'inserimento e con il compito di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo, cosi come descritto nel Piano individualizzato di intervento, affiancando quando necessario, l'utente nel corso dell'attività lavorative;
g) Gestire i processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
h) Predisporre a cadenza concordata con i servizi sociali una relazione contenente i dati necessari ad una valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate e alle eventuali modifiche al piano di intervento;

i) Fornire per ciascun utente una scheda di lavoro mensile recante: data, orari, attività svolte etc, debitamente firmata dall'utente;
l) Predisporre una relazione finale.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato per mezzo di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, otterrà il maggiore punteggio, applicando i criteri di valutazione di seguito indicati.

A. **OFFERTA QUALITATIVA MAX PUNTI 80**
B. **OFFERTA ECONOMICA MAX. PUNTI 20**

A) OFFERTA QUALITATIVA MAX PUNTI 80
L'elaborazione progettuale dovrà essere fattibile, sintetica e chiara.
la Commissione di gara dovrà:
- Procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 6 giudizi predeterminati;
- A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoelencata tabella.
Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/5 = 0
Molto inadeguato	1/5 = 0,2
Insufficiente	2/5 = 0,4
Sufficiente	3/5 = 0,6
Buono	4/5 = 0,8
Ottimo	5/5 = 1

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore saranno dati dal prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/5 a 5/5), come da tabella su riportata, ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.
Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. 2/5+2/5+3/5) = 7/5 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: 7:5= 1,400 diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0.466 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 6 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 2,796 (0,466x6) su 6.
Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sotto indicati, ciascuno dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione sotto riportati:
Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di 30 punti.

La valutazione sarà basata sui seguenti elementi:
Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio. Massimo 40 punti.
In questa sezione dovrà essere specificato tutto quanto serve a illustrare il servizio proposto, e in particolare:
- Modalità organizzative 8 punti;
- Modalità di espletamento del servizio 10 punti;
- Modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate 10 punti;
- Strumentazioni e tecnologie adottate 6 punti;
- Caratteristiche e referenze del personale impiegato 6 punti.

Proposta per la gestione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Massimo 40 punti

In questa sezione dovrà essere evidenziato tutto quanto può servire a illustrare il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, progetto che dovrà essere connesso alle attività dell'Impresa.
In questa voce vanno affrontati i seguenti aspetti

- Modello e criteri del progetto educativo personalizzato 8 punti;
- Modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo e di accompagnamento e incentivazione dell'autonomia degli utenti inseriti 12 punti;
- Attività che verranno svolte dalle persone inserite 4 punti;
- Modalità di raccordo con i servizi sociali del territorio 6 punti;
- Personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate 10 punti.

Per ciascun aspetto non sviluppato analiticamente punti 0 (zero).
Le eventuali proposte aggiuntive si intendono vincolanti per il concorrente, per cui saranno indicate nel contratto, e, in caso di inadempienza, si procederà ad applicare le penalità previste nel capitolato.

B) OFFERTA ECONOMICA MAX. PUNTI 20

L'offerta economica, da redigersi con le modalità previste dal presente bando, non dovrà comunque essere pari o superiore all'importo a base d'asta. Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{Pi \times C}{Po}$$

Dove:
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente;
Pi = Prezzo più basso
C = punteggio massimo (10 punti)
Po = prezzo offerto dalle Ditte.
L'offerta dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.
L'affidamento del servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa secondo il combinato disposto dai punteggi ottenuti sotto il profilo della qualità del servizio e dell'offerta economica. A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta progettuale. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei soggetti, segnalati dal servizio sociale comunale e del personale preposto alla gestione delle attività progettuali, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte

inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato. L'impegno orario per ciascun utente inserito sarà di circa 15 ore settimanali, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 2, qualora la Ditta Aggiudicataria proponga inserimenti lavorativi all'esterno delle strutture comunali.
A ciascun utente dovrà essere garantito: visita medica preventiva, materiale antinfortunistico, regolare busta paga/cedolino, CUD, assicurazione responsabilità civile e oneri riflessi, quanto altro necessario e previsto dalla normativa vigente.
La Cooperativa, su richiesta del Comune, dovrà certificare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali producendo copie delle buste paga del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.
Qualora la cooperativa non dovesse risultare in regola con i predetti adempimenti il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, assegnando un termine per la regolarizzazione.
Qualora la Cooperativa non dovesse adempiere entro i termini assegnati il Comune procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.
E' fatto obbligo all'appaltatore di rispettare le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e, conseguentemente, predisporre adeguati piani di sicurezza.

Sono a carico della Cooperativa le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione del progetto. L'acquisto del materiale e delle attrezzature dovrà essere concordato con il Servizio Sociale Comunale e, allo scadere del contratto, i materiali e le attrezzature acquistate dovranno essere consegnate al Comune di Sarroch.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale operante, restano a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con esso, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti quest'ultimo e di ogni indennizzo; gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico della Ditta appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d'opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali.
A tal fine la Ditta dovrà istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro, a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti. L'affidatario solleva quindi il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità derivante dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

ARTICOLO 8 – PERSONALE DELLA COOPERATIVA

La cooperativa si impegna a garantire la presenza del personale educativo e tecnico, in possesso di adeguato titolo di studio e/o esperienza professionale, al fine di garantire, tenuto conto delle diverse tipologie di utenza, il buon andamento e la riuscita del servizio.
Gli operatori chiamati a svolgere il servizio dovranno:
- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti;
- compilare le schede orarie e garantire la compilazione delle stesse da parte degli utenti;
- attuare il piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun utente in collaborazione con il servizio sociale e gli altri Enti;
- comunicare con tempestività ai referenti del Servizio Sociale eventuali assenze degli utenti;
- redigere relazioni periodiche, contenenti i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d'intervento resesi necessarie per ciascun utente, da consegnare al servizio sociale comunale. Inoltre, dovrà essere assicurato il costante e stretto raccordo e il coordinamento con i referenti del Servizio Sociale professionale.

- comunicare le eventuali modifiche all'orario e al programma di intervento e concordarle con il servizio sociale;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dal Servizio Sociale Comunale.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.
L'impiego di operatori volontari da parte dell'aggiudicatario viene riconosciuto e promosso.
L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune i nominativi degli eventuali volontari, segnalandone la responsabilità, il ruolo e le modalità di utilizzo, i criteri di copertura assicurativa, l'aspetto dell'accesso ai documenti riservati. In nessun caso il personale volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale qualificato e le relative prestazioni non potranno influire sul costo del servizio.
L'appaltatore prima dell'attivazione del servizio, dovrà comunicare al Comune, il nominativo del personale che provvederà giornalmente a seguire gli utenti, e all'organizzazione al coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento.

ARTICOLO 9 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA DITTA

La Ditta aggiudicataria deve individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali e organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Il Responsabile della Ditta dovrà attenersi tassativamente alle disposizioni organizzative del Responsabile del Servizio Sociale del Comune o del suo incaricato.

ARTICOLO 10 - COORDINAMENTO E SUPERVISIONE

Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di svolgere, per conto dell'Amministrazione Comunale e nella persona del Responsabile del Servizio o un suo delegato, una azione di supervisione, programmazione, coordinamento e verifica sul buon andamento del servizio, sull'efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato dalla Ditta.

ARTICOLO 11 – DURATA DELL'APPALTO E AVVIO DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di diciassette settimane (17) a decorrere dalla stipula del contratto con l'aggiudicataria e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili.
In caso di particolare necessità e urgenza, l'appaltatore, su richiesta del Comune, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. L'aggiudicatario tuttavia è tenuto a garantire, nelle more dell'espletamento della nuova gara, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni.

ARTICOLO 12 - CANONE D'APPALTO

L'importo a base d'asta è fissato in **€. 37330,11, escluso IVA,** compresivi di ogni altro onere.
Si prevede un monte ore presunto di n. 1866, calcolati sul monte ore di 15 ore settimanali per 17 settimane, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 2, per ciascun soggetto segnalato dal Servizio Sociale Comunale, inserito in attività di pubblica utilità.
L'importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione e di quelle relative all'utilizzo del materiale di consumo, mezzi e attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori e di qualsiasi altro onere. I prezzi resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.
L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il pagamento avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura.
Al fine di consentire la verifica di conformità della regolarità della prestazione, la Ditta aggiudicataria prima dell'emissione della fattura dovrà richiedere l'ATTESTAZIONE di conformità al Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Per il rilascio dell'attestazione di conformità, la Ditta dovrà presentare al Responsabile del Settore Servizi Sociali le schede orarie, riferite al mese precedente, di tutto il personale occupato (sia dei soggetti

svantaggiati segnalati dal Settore Servizi Sociali sia del personale tecnico ed educativo impiegato nella gestione delle attività progettuali).
Il pagamento di ogni singola fattura, nella quale dovranno essere **riportati obbligatoriamente il numero dell'impegno di spesa e il CIG, corredata dall'attestazione di conformità**, avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo generale dell'Ente.
L'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di pagamento diverse in relazione alla tipologia di offerta presentata dalle Ditte con particolare riferimento ai piani di inserimento lavorativo che prevedono opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro:

- 60% a titolo di acconto all'avvio del piano;
- 30% a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'effettiva spesa del 90% dell'acconto percepito;
- 10% previa presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa del 100% del costo del piano di inserimento lavorativo.
  La liquidazione è subordinata alla presentazione della certificazione attestante l'attività svolta in base al calendario di lavoro concordato da presentarsi prima della liquidazione.

L'erogazione dell'ultima tranche è subordinata alla presentazione di una relazione conclusiva nella quale dovranno essere riportati:
- Le attività svolte;
- I risultati operativi delle stesse;
- Gli esiti occupazionali dell'esperienza lavorativa.

La relazione conclusiva deve essere firmata dal soggetto svantaggiato e dal titolare o legale rappresentante del soggetto ospitante. Al termine delle attività dovrà essere rilasciata una dichiarazione concernente l'esperienza lavorativa e le competenze acquisite dal soggetto.
Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.
Il ribasso d'asta, sul costo orario, potrà essere utilizzato per incrementare le ore di servizio e/o per la fornitura del materiale occorrente all'espletamento del servizio.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187.
Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie , mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 14 – REQUISITI

L'appalto é rivolto alle Cooperative Sociali di tipo "B" in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'appalto;
2. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (per la Sardegna art. 2 della Legge Regionale 22.04.1997, n° 16);
3. Inesistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
4. Esperienza triennale (2011/2012/2013) in servizi inerenti gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati resa a favore di Enti pubblici;
5. Aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2011/2012/2013) un fatturato per servizi identici all'appalto pari almeno a Euro 37330,11.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione Provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui ai sensi dell'art. 75 e dell'art.113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due percento/00) dell'importo complessivo dell'appalto e, pertanto, ammonta ad **euro 746,60** (settecentoquarantasei/60).

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) e, pertanto, ammonta ad **Euro 373,30** (trecentosettantatre/30) per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 di cui all'art. 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all'originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio e allegando copia di un documento di identità valido del sottoscrittore).

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Cauzione definitiva: 10% dell'importo totale netto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

La cauzione definitiva:

− deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

− deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;

− deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all'aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione;

− deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le parti;

− deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l'esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.

ARTICOLO 16 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E A TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore ha l'obbligo di:

a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

b) obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere

alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.
Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

ARTICOLO 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione commessa dall'appaltatore, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà l'appaltatore.

ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno e inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno e inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell'appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull'impresa restando salvo ogni responsabilità dell'Ente appaltante.
La polizza stipulata dovrà essere priva di franchigia.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 19 - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE

Le prestazioni oggetto del presente servizio sono da considerarsi di pubblico interesse e pertanto non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi motivati di forza maggiore, l'Ente avrà il diritto di far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della Ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e applicazione delle penalità previste.

ARTICOLO 20 – PENALITÀ

In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale:

- da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per ogni giorno di ritardo per mancate sostituzioni del personale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza;
- da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della gravità o della frequenza delle contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 22 si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;

c. sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
d. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
e. abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
f. perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
g. l'aver subappaltato il servizio assunto;
h. la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
i. l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec o fax, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.
Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ARTICOLO 22 – RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI

Nel caso la ditta rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

ARTICOLO 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Sarroch, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 24 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti, saranno raccolti e conservati presso gli uffici dei Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Sarroch, sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Sarroch titolare del trattamento.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sarroch.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria saranno affrontate presso il foro competente di Cagliari.

ARTICOLO 27 - CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria è obbligata, entro 10 giorni dalla lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto che avrà luogo nella forma pubblico-amministrativa. A tal fine dovrà

presentarsi per la stipulazione del contratto, nel termine che sarà indicato e previa presentazione della necessaria documentazione richiesta, nella sede del Comune di Sarroch.
La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.
Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, registro, bolli, quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore, il quale assume a suo completo ed esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate.

ARTICOLO 28 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo derivante dall'offerta in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista e imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie del presente capitolato e convenute nel contratto, operano nel pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente procedimento, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Sarroch.

ARTICOLO 31 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Sarroch 23 dicembre 2013

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Tomasina Mulvoni